



COMUNE DI NOCERA TERINESE

(PROVINCIA DI CATANZARO)

POLIZIA MUNICIPALE

Tel. Fax. 0968/923847 E-mail: vigili.noceraterinese@asmepec.it pm.noceraterinese@libero.it

ORDINANZA n. 52/16

DIVIETO DI UTILIZZO DI PETARDI, BOTTI E ARTIFICI PIROTECNICI DI QUALSIASI GENERE ALL'INTERNO DEI CENTRI ABITATI E RESIDENZIALI URBANI DELLE CONTRADE, DELLA MARINA E DEL CENTRO STORICO. PER IL PERIODO DAL 29 DICEMBRE 2016 AL 06 GENNAIO 2017.

IL SINDACO

Considerato che in occasione della ricorrenza del Capodanno è uso e consuetudine festeggiare con lo sparo di petardi e botti di vario genere che molto spesso sono messi abusivamente in commercio, senza i previsti controlli di sicurezza e che quindi potrebbero creare infortuni anche di grave entità alle persone (compreso bambini), che per imprudenza o imperizia, utilizzano i predetti prodotti;

Che, ogni anno a livello nazionale si verificano infortuni anche di grave entità, derivati alle persone, nell'utilizzo di simili prodotti;

Che, sia pure in misura minore, il pericolo sussiste anche per quei prodotti che si limitano a produrre un effetto luminoso, senza dare a luogo a detonazione quando gli stessi siano utilizzati in luoghi affollati e da bambini;

Considerato che in particolare nelle zone del centro storico si verificano situazioni di aggregazione tra persone di diversa età con fenomeni spontanei di affollamento finalizzati alla socializzazione e al festeggiamento della ricorrenza;

Che le detonazioni producono un aumento di polveri sottili, creando inquinamento atmosferico nonché si possono verificare danni materiali al patrimonio pubblico e privato (automobili, abitazioni, monumenti storici, chiese ecc.);

Che le conseguenze negative che l'uso di petardi e botti di vario genere possono determinare anche a carico degli animali domestici nonché alla fauna selvatica, in quanto il fragore dei botti, oltre ad ingenerare in loro una evidente reazione di spavento li porta frequentemente a perdere l'orientamento, esponendoli così, anche al rischio di smarrimento e/o investimento con incidenti stradali;

Che il Comune è responsabile oltre della protezione e tutela delle persone anche della protezione degli animali sul proprio territorio ai sensi dell'art. 3 del DP R 31 marzo 1979 e succ. mod.;

Dato atto pertanto dell'urgenza di provvedere al fine di evitare un grave pericolo per l'incolumità pubblica che si determinerebbe consentendo lo sparo di petardi e simili all'interno delle pubbliche vie del centro storico;

Ritenuto necessario impedire la vendita e l'uso illegale di petardi, botti e artifici pirotecnici di ogni genere, al fine di garantire la sicurezza, l'incolumità e la quiete pubblica, nonché il benessere animale e la protezione del patrimonio pubblico; Visto l'art. 54 del D.Lgs.vo 267/2000;

Visto il D.M. del Ministero dell'Interno datato 5 agosto 2008 ed in particolare l'art. 1 "incolumità pubblica e sicurezza urbana";

Visto l'art. 57 del T.U.L.P.S., R.D. 18 giugno 1931; Visto l'art. 82 del regolamento TULPS;

Visto il vigente Regolamento comunale di Polizia Urbana;

Visti gli artt. 703 e 650 del codice penale;

Visto l'art. 544 del codice penale "maltrattamento degli animali";

Vista ogni altra disposizione di legge e circolari in merito;

ORDINA

dal 29 dicembre 2016 e fino al 6 gennaio 2017, limitatamente ai CENTRI ABITATI E RESIDENZIALI URBANI DELLE CONTRADE, DELLA MARINA E DEL CENTRO STORICO e nel raggio di 150 metri di distanza da Chiese, Scuole, Farmacie, Guardia Medica, Ambulatori medici, case e ricoveri di animali, è fatto assoluto divieto a chiunque l'utilizzo e lo sparo di botti, petardi e fuochi pirotecnici di ogni genere.

Sul rimanente territorio comunale:

- E' fatto assoluto divieto di cedere o vendere fuochi d'artificio di tipo professionale, ovvero quelli classificati in categoria classificati in categoria europea F4 e destinati ad essere usati solo da persone con conoscenze specialistiche;
- E' vietata, altresì, la vendita di prodotti pirotecnici del tipo "petardo" e del tipo "razzo" per i quali occorre essere in possesso, anche in questo caso, di speciali abilitazioni.
- E' consentito l'utilizzo di fuochi marcati "CE" con emissione acustica non superiore a 120 decibel e con:
 1. grado di rischio medio, categoria europea F 3, acquistabili da chi ha almeno 18 anni con esibizione del porto da armi ed utilizzabili in ampi spazi aperti con distanza minima di 15 metri;
 2. grado di rischio basso, categoria F2, acquistabili da chi ha almeno 18 anni ed utilizzabili in spazi confinanti e aperti con distanza di sicurezza di mt. 8;
 3. grado di rischio estremamente basso, categoria FI, acquistabili da chi ha almeno 14 anni, utilizzabili all'interno di abitazioni con distanza minima e sicurezza di 1 metro (le cosiddette stelline).

Fermo restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti, la violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. vo 267/2000. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare il presente provvedimento.

DISPONE

che copia della presente venga resa pubblica mediante affissione all'albo pretorio on-line comunale, venga trasmessa al Signor Prefetto della Provincia di Catanzaro; alla locale Stazione Carabinieri ed al Comando Polizia Municipale per il controllo dell'osservanza del provvedimento.

COMUNICA

Che a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 avverso al presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione al T.A.R. - CALABRIA od in alternativa al Presidente della Repubblica entro 120 gironi dalla data di pubblicazione all'albo pretorio online.

Dalla Residenza municipale, li 28 dicembre

IL SINDACO

(Av. Fernanda GIGLIOTTI)

